

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO ARCHEOLOGICO PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART. 25 D.LGS. 50/2016 E DPCM 14/02/2022, PER IL PARCO DEL MEISINO DELLA CITTA’ DI TORINO. CIG: 9669486845

* * *

Con la presente scrittura privata non autenticata tra:

il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dalla Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria VITETTA, nata a [REDACTED] il 10/05/1967 e domiciliata per la carica in Torino, in corso Ferrucci 122 a norma dell’art. 29, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 04 marzo 2019 e STUDIUM SAS nella persona dell’archeologa dr.ssa Frida OCCELLI, con sede legale in via Marco Polo, 32 bis-10129 Torino – P.Iva 08969550014 (di seguito denominato Professionista); in esecuzione della determinazione dirigenziale n. **1017 del 02/03/2023**, che qui s’intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO E MODALITÀ DELL’INCARICO

L’Amministrazione affida al Professionista su indicato l’incarico di svolgere le seguenti prestazioni: redazione dello Studio archeologico Preliminare ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 50/2016 e DPCM 14/02/2022 per il Parco del Meisino della Citta’ di Torino.

L’incarico è conferito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in ossequio alle disposizioni previste dal “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’amministrazione” – n. 325 – approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 (n. mecc. 2007 09823/004), esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (n. mecc. 2008 00648/060), esecutiva dal 19 febbraio 2008, 24 novembre 2009 (mecc. [2009 08128/004](#)) esecutiva dal 11 dicembre 2009, e 22 settembre 2015 (mecc. 2015 04274/004), esecutiva dall’8 ottobre 2015, in quanto il professionista è in possesso di adeguato curriculum professionale conservato agli atti del Servizio.

L’incarico in oggetto è da svolgersi con le modalità di cui al succitato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai criteri ed alle procedure impartite dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L’incarico è affidato e accettato con l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla seguente normativa:
 - a) D.Lgs. 50/2016 art. 25;
 - b) DPCM 14 febbraio 2022 “Linee Guida Archeologia Preventiva”;
2. La redazione degli elaborati / documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti del DPCM 14 febbraio 2022, del D.M. 17/01/2018, del D.M. 11/03/1988, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi Allegati. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal professionista.
3. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione, è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest’ultimi. Il professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, in corso di realizzazione e alla richiesta di eventuali modifiche.
4. Al professionista incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili dei documenti contrattuali.
5. Il professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
6. L’Amministrazione si impegna a fornire al professionista, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso.
7. Il professionista incaricato si impegna a :

- a) Elaborazione dello Studio Archeologico Preliminare in ambiente G.I.S. ;
- b) a produrre una copia in formato PDF.

La prestazione comprende la partecipazione del professionista alle riunioni periodiche che l'Amministrazione convocherà ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare l'evoluzione delle fasi dell'incarico in funzione delle esigenze prospettate dall'intervento oggetto della prestazione o per chiarimenti e illustrazioni al datore di lavoro e/o RSPP.

Il professionista dovrà inoltre rapportarsi nella fase realizzativa con il personale tecnico dipendente della Civica Amministrazione. L'incarico prevede due distinte fasi.

Le attività previste nella FASE 1 comprenderanno:

1. Indagini bibliografiche e di archivio;
2. valutazioni geomorfologiche;
3. Analisi delle fotografie aeree;
4. ricognizioni sul territorio;
5. Redazione elaborati finali e precisamente:
 - Relazione con sintesi storico-topografica, report degli esiti delle attività descritte e elenco dei rinvenimenti ad oggi noti da fonti bibliografiche o archivistiche;
 - Redazione della Carta delle Attestazioni Archeologiche ad oggi note;
 - Redazione della Carta del Rischio Archeologico;
 - Elaborazione schede MOSI e MOPR, secondo quanto richiesto dal DPCM 14 febbraio 2022 in tema di archeologia preventiva.

Le attività previste nella FASE 2 prevedono:

1. Elaborazione di piano dei sondaggi
2. Documentazione fotografica
3. Redazione del giornale dei lavori
4. Resoconti preliminari periodici con la Soprintendenza
5. Elaborazione di tavola
6. Stesura di relazione finale eseguita secondo gli standard richiesti dalla Soprintendenza

L'affidamento della FASE 1 non impegna in alcun modo l'Amministrazione per il successivo affidamento della FASE 2.

Il Professionista svolgerà l'incarico sotto le direttive della Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Maria VITETTA, (dipendente dell'Amministrazione appaltante) presso la Divisione Manutenzioni – Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, in qualità di Dirigente del Servizio e Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non potrà avvalersi del subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 31 comma 8 secondo periodo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

Il Professionista dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di lavori pubblici; la redazione di eventuali elaborati e/o documenti dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Il corrispettivo per l'attività professionale è calcolato a vacanza, vistato dall'Ispettorato Tecnico della Divisione Servizi Tecnici-Coordinamento, ed ammonta complessivamente ad Euro 3.240,00 oltre IVA per la Fase 1 ed Euro 2.640,00 oltre IVA per la Fase 2.

Il professionista accetta pertanto l'importo complessivo del corrispettivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi., fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP.

Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 5 - ONERI ACCESSORI

Saranno altresì rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali i contributi previdenziali 4% e l'I.V.A. 22% (se dovuti).

Art. 6 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Il corrispettivo professionale di cui ai precedenti articoli verrà corrisposto in due rate, a conclusione di ciascuna fase. Potrà essere corrisposta inoltre l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale da erogarsi

con le modalità di cui all'art. 35 comma 18 del D.L. 50/2016 e s.m.i.

Il Professionista sarà tenuto alla presentazione, per il corrispettivo dovuto, di regolare fattura ex art. 21 D.P.R. 633/1972 e art. 184, commi 1 e 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013, previa verifica della regolarità contributiva. Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto.

Il Professionista, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7 – DURATA DELL'INCARICO

Il professionista dovrà produrre gli elaborati previsti dal presente contratto e svolgere l'incarico di cui all'Art. 1 – Oggetto e Modalità dell'incarico, **entro 20 giorni** dalla comunicazione di avvio della prestazione da parte del RUP. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante.

Art. 8 – PROPRIETÀ

I documenti e gli elaborati previsti resteranno di proprietà piena ed assoluta dello Stato – Ministero della Cultura.

Art. 9 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento, oltre che al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente, alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17/01/2018, alle Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione - Istruzioni per l'applicazione, di cui al D.M. 11/03/1988, alle vigenti leggi in materia di sicurezza, alla normativa tecnica di settore e per quanto compatibile al Codice Civile.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

Art. 10 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

Art. 11 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso del Professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex art. 1454 Codice Civile.

La risoluzione opererà di diritto, ex art. 1456 Codice Civile, sia nel caso del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, sia nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato

disposto degli articoli 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con Deliberazione G.C. 2013 07213/004 del 10/12/2013.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta.

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino.

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 14 - ESECUTIVITÀ

In ottemperanza al disposto dell'art. 32, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento Comunale per i Contratti della Città n. 386, il Professionista ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 15 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette ad IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Torino, lì

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Maria VITETTA

*(Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 smi e norme collegate)*

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

*(Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 smi e norme collegate)*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 1 (oggetto e modalità dell'incarico), Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (garanzie), Art. 5 (corrispettivo professionale), Art. 7 (modalità di liquidazione del corrispettivo professionale), Art. 8 (durata dell'incarico), Art. 12 (recesso), Art.13 (risoluzione del contratto), Art. 14 (risoluzione delle controversie).

Torino, lì

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

*(Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 smi e norme collegate)*